Deliberazione n. 37/2026/VSGO/Cinto Euganeo (PD)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 febbraio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario (relatore)
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA l'indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, approvata da questa Sezione con deliberazione n. 237/VSGO/2025;

VISTA la deliberazione n. 18/2025/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2025, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

FATTO

1. Nell'ambito dell'indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, questa Sezione ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Sezione "Tempi di pagamento e debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni", riscontrando la presenza di ritardi nei pagamenti del Comune di Cinto Euganeo (PD), in termini di tempi medi ponderati di ritardo, per il periodo riferito al primo semestre 2025, pari a 8,37 giorni.

2. Con nota istruttoria prot. Cdc n. 9112 del 19 novembre 2025, l'Ente è stato invitato a rispondere alle richieste informative di seguito esposte:

A) Con riferimento agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, previsti con cadenza annuale e trimestrale dall'art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è chiesto:

1) se i dati previsti dal citato art. 33 sono stati pubblicati con continuità;
2) a quale periodo si riferiscono gli ultimi dati pubblicati.

B) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in tema di tempestività di pagamenti relativi a transazioni commerciali, si è chiesto se, nella relazione sulla gestione dell'ultimo rendiconto approvato, sono stati riportati:

1) il prospetto attestante l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

2) le sottoscrizioni del legale rappresentante e del responsabile finanziario dell'Ente relative al citato prospetto;

3) le misure previste o adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti;

C) Con riferimento alle citate misure previste o adottate, si è chiesto di indicarne le caratteristiche tipologiche riconducibili alle seguenti categorie:

a. misure sul personale (adeguamento del personale presente negli uffici; formazione, altro);
b. misure sulle procedure (revisione e riorganizzazione delle procedure finalizzate ai pagamenti);
c. misure sulla cassa (miglioramento della disponibilità liquida, altro);
d. altre misure.

3. Con nota prot. n. 9196 del 26 novembre 2025, l'Ente ha dato riscontro a quanto richiesto.

DIRITTO

1. Con la direttiva 2000/35/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, hanno affrontato la questione relativa al ritardo dei pagamenti non rispettosi dei termini previsti nelle transazioni commerciali, visti come "*un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico*". Rilevando che "*periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro*" e riscontrando differenze notevoli, rispetto alla media comunitaria, dei termini contrattuali di pagamento in alcuni paesi membri, la Commissione ha ritenuto che la direttiva fosse lo strumento più efficace per la lotta ai ritardi nei pagamenti, rispetto a interventi separati da parte degli Stati membri.

La direttiva, attuata a livello nazionale con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha come ambito di applicazione "*ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale*".

È intervenuta successivamente la direttiva 2011/7/UE, nella quale si evidenzia che i "*ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro per assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero*", sottolineando la necessità di "*un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente*

iniqua" e auspicando, altresì, "*l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute* (…)".

In attuazione della sopra menzionata direttiva, è intervenuto il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha modificato il decreto n. 231/2002, precisando, in particolare, il regime degli interessi di mora con il novellato art. 4, il cui comma 1 prevede che "[g]*li interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento*".

Il successivo comma 2 ha indicato i termini ai fini della decorrenza degli interessi di mora, dettando al contempo specifici regimi in deroga (commi 3, 4 e 5 dell'art. 2, d.lgs. n. 192/2012). I termini sono fissati in trenta giorni, decorrenti "*dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente* (…)" oppure "*dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi* (…)" o infine "*dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data*".

Sono quindi seguiti numerosi interventi legislativi, in particolare finalizzati all'introduzione di strumenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, di obblighi di pubblicazione inerenti alla tempestività di pagamenti e di ulteriori obblighi informativi cui sono tenuti gli amministratori degli enti.

Con l'art. 7, comma 1, d.l. 8 aprile 2013, n. 35, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, è stato introdotto l'obbligo di registrazione delle pubbliche amministrazioni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sulla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni del Ministero dell'economia e delle finanze (c.d. piattaforma dei crediti commerciali – PCC).

Gli obblighi di pubblicazione in tema di tempestività dei pagamenti sono stati introdotti dal d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89. In particolare, l'art. 8, comma 1, lett. c), che ha apportato modifiche all'art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sostituendone il comma 1, ha previsto l'obbligo delle pubbliche amministrazioni alla pubblicazione, a cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (denominato "*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*") e di analoghi indicatori a cadenza trimestrale, a partire dal 2015.

Ulteriori obblighi informativi in tema di pagamenti sono previsti dall'art. 41 del citato decreto n. 66/2014; si tratta, in particolare, di un dettagliato contenuto informativo che deve essere inserito nelle relazioni ai bilanci consuntivi e di

esercizio delle pubbliche amministrazioni, cui sono tenuti gli amministratori e gli organi di revisione contabile. La disposizione, infatti, prevede l'allegazione di "*un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l' indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", e dispone che, in caso di superamento dei sopra citati termini, "*le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione*".

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., a partire dal 2021 sono state introdotte, dai commi 859 e seguenti, alcune misure a carico degli enti che presentano ritardo rispetto ai termini dei pagamenti e mancata riduzione del debito pregresso. In particolare, entro il 28 febbraio di ciascun esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di ritardo, gli Enti hanno l'obbligo di stanziare "*nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti"* (art. 1, co. 862). A fine esercizio, il fondo (di seguito FGDC) confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione in proporzione alla riduzione del debito commerciale residuo e all'entità dei ritardi accumulati. In particolare, per un importo pari "*al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente "* (comma 862, lett. a); "*al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente* (comma 862, lett. b); "*al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente*" (comma 862, lett. c) ; "*all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente*" (comma 862, lett. d).

La normativa in argomento introduce, pertanto, un altro indicatore (denominato "*indicatore di ritardo annuale dei pagamenti*") elaborato, ai sensi del comma 861, dalla piattaforma dei crediti commerciali. Per questo indicatore, la disposizione in argomento stabilisce che "*i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare"*. L'obiettivo del legislatore è, pertanto, mettere a sistema una forma di monitoraggio, attraverso una raccolta di dati progressivamente sempre più uniforme e informatizzata, per calibrare le misure di garanzia degli equilibri di

bilancio con la previsione di un apposito fondo, che nel corso dell'esercizio deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e che non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il meccanismo della disposizione prevede che "*Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*" L'indicatore di ritardo annuale sopra definito ha trovato applicazione anche nell'ambito delle "*disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*" recate dall'art. 4-*bis*, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, che, al comma 2, assegna a tale indicatore la funzione di strumento di verifica del raggiungimento di specifici obiettivi annuali assegnati "*ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture* "in tema di rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, obiettivi valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

L'importanza del tema della riduzione dei tempi di pagamenti della pubblica amministrazione è confermata dalla previsione, nell'ambito della Missione 1, Componente 1 del PNRR, della riforma abilitante 1.11 "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*". Per la verifica degli obiettivi della riforma vengono utilizzati due indicatori: il tempo medio di pagamento e il tempo medio di ritardo, con obiettivi (target) da conseguire entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026.

2. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dall'Ente, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenti raccomandazioni di seguito esposte.

2.1 Parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, previsti con cadenza annuale e trimestrale dall'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'Ente ha riferito che:

"I dati previsti di cui al sopracitato art. 33 sono stati pubblicati con continuità, anche se manca l'indicatore annuo 2024, per il quale si procederà con tempestività.
Per quanto riguarda invece i dati periodici trimestrali dell'anno 2025, gli stessi risultano pubblicati, per un mero errore materiale, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione - Dati sui pagamenti". Si provvederà con solerzia a ricollocarli nell'esatta sottosezione.".

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, sollecita la puntuale pubblicazione dei dati.

2.2 Parziale adempimento dell'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66

In merito a quanto previsto dall'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, in tema di tempestività di pagamenti, l'Ente ha riferito che:

"La relazione sulla gestione dell'ultimo rendiconto approvato (cfr. anno 2024) riporta l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui alle disposizioni sopra riportate (cfr. pag. 52, punto 9.5 "Indicatore annuale tempi medi di pagamento"). È stato omesso il prospetto attestante l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini. A buon conto, si allega alla presente il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, debitamente sottoscritto digitalmente da parte del Legale Rappresentante e dell'attuale Responsabile del Servizio finanziario".

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, raccomanda, per il futuro, il rispetto delle modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 41, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'inserimento nella relazione sulla gestione del prospetto sottoscritto dal legale rappresentate e dal responsabile degli uffici, con l'indicazione delle misure adottate per ricondurre i pagamenti entro i termini di legge.

2.3 Adozione delle misure per assicurare la tempestività dei pagamenti

Con riferimento alle misure previste o adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, l'Ente ha riferito che:

"a) Si rappresenta che dal mese di se[tt]*embre 2024 l'Ente è rimasto sprovvisto del Funzionario E.Q. del servizio finanziario, per il quale il sottoscritto sindaco si è visto costretto ad assumere le medesime funzioni fino al giorno 16 marzo 2025 (vd. Decreto sindacale n. 2 del 17 marzo u.s.).*

Da tale data, l'incarico è ricoperto mediante utilizzo congiunto di personale in convenzione con il Comune di Lozzo Atestino, per un numero contenuto di ore settimanali. Nel corso del corrente anno, si segnala inoltre la grave carenza di organico addetto al servizio finanziario: in data 10 e 14 febbraio si sono trasferite presso altri enti n. 2 istruttori amministrativi e contabili. Per fare fronte a tale grave lacunosa situazione si è provveduto, dopo l'approvazione del Rendiconto di gestione anno 2024, a sostituire tra i mesi di giugno e luglio 2025 il personale mancante (una unità per mobilità e una unità per scorrimento graduatoria concorsuale).

b) Si sta procedendo alla revisione e alla riorganizzazione delle procedure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento, mediante continue e sollecite raccomandazioni circa la corretta gestione contabile degli impegni di spesa e delle relative risorse assegnate ai Responsabili dei servizi. Si precisa, comunque, che le procedure amministrative e

contabili già da tempo rispettano gli standard informatici digitali previsti dalla vigente normativa.

c) L'Ente non registra difficoltà di cassa.

Nel considerare le osservazioni rilevate da codesta Corte, si rappresentano le difficoltà del Comune di Cinto Euganeo. L'Ente versa da alcuni anni in una situazione di disavanzo finanziario (pari a euro 86.874,09, ripartito in tre annualità 2024-2026), nonché registra una forte esposizione di crediti iscritti a bilancio e non ancora incassati, per i quali ha iscritto obbligatoriamente a bilancio un consistente Fondo di Svalutazione Crediti di Dubbia Esigibilità pari a 170.847,44 euro. Risulta altresì iscritto a bilancio anche un Fondo Garanzia Debiti Commerciali pari a 97.097,71 euro per la mancata riduzione dello stock del debito commerciale accumulato in precedenza.

Come Sindaco rilevo gli sforzi della struttura nel perseguire gli obiettivi e i numerosi adempimenti normativi, compresi quelli segnalati dalla Corte che presentano un significativo miglioramento degli indici periodici nell'anno corrente. Evidenzio però la necessità di bilanciare l'interesse pubblico di garantire i servizi istituzionalmente dovuti con l'attuale limitata consistenza numerica del personale in servizio, anche in ragione degli stringenti vincoli normativi e di spesa che regolano le assunzioni negli Enti locali".

Al riguardo, la Sezione evidenzia che il miglioramento della capacità di realizzo delle entrate incide positivamente sui risultati di amministrazione, anche in considerazione del realizzarsi delle condizioni di legge per la riduzione degli accantonamenti al FCDE; parimenti, stesso effetto si ottiene sul risultato di amministrazione dalla riduzione dei tempi di pagamento e del debito pregresso scaduto, in relazione al FGDC. Con adeguati interventi su entrambe le gestioni, l'Ente può conseguire un adeguato rientro dal disavanzo maturato.

Pertanto, nel prendere atto di quanto rappresentato, si raccomanda di adottare misure efficaci per migliorare la capacità di realizzo delle entrate e di proseguire con le iniziative volte a ricondurre i pagamenti nei termini di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in esito alle verifiche condotte sugli adempimenti concernenti la tempestività dei pagamenti del Comune di Cinto Euganeo:

- la presenza di ritardi nei pagamenti, in termini di tempi medi ponderati di ritardo, per il periodo riferito al primo semestre 2025, pari a 8,37 giorni;
- rileva il parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013 di cui sollecita il completamento;
- rileva il parziale adempimento dell'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 e raccomanda, per il futuro, il rispetto delle modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal citato art. 41, con particolare riferimento all'inserimento nella relazione sulla gestione del prospetto sottoscritto dal

legale rappresentate e dal responsabile degli uffici, con l'indicazione delle misure adottate per ricondurre i pagamenti entro i termini di legge;

- rileva l'avvenuta adozione di misure correttive e raccomanda iniziative più efficaci per migliorare la capacità di realizzo delle entrate e di proseguire con le misure volte a ricondurre i pagamenti nei termini di legge.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cinto Euganeo (PD).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Paola CECCONI	Francesco UCCELLO
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2026.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente